

REGOLAMENTO (CE) N. 482/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1996

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 249,

considerando che occorre definire con precisione le fattispecie in cui è possibile non esigere che alcuni documenti accompagnino la dichiarazione doganale;

considerando che, qualora il dichiarante rifiuti di assistere al prelievo di campioni o di designare un rappresentante o non fornisca all'autorità doganale l'assistenza necessaria, l'autorità doganale dovrebbe aver la facoltà di considerare invalida la dichiarazione;

considerando che gli articoli da 325 a 340 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1762/95⁽³⁾, istituiscono un metodo di cooperazione amministrativa speciale per giustificare il carattere comunitario dei prodotti pescati dalle navi degli Stati membri e delle merci ottenute a partire da tali prodotti su dette navi;

considerando che data la particolarità della cattura, dell'ottenimento e del trasporto verso la Comunità di detti prodotti e merci è opportuno inserire nella parte II, titolo II, capitolo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93 relativo al carattere comunitario delle merci, una sezione contenente le particolari condizioni relative a detti prodotti e merci;

considerando che il carattere comunitario di detti prodotti e merci deve essere esaminato indipendentemente dal loro trattamento o dalla classificazione tariffaria, dalla nazionalità e dal tipo del mezzo di trasporto e dallo Stato membro di introduzione nella Comunità;

considerando che è opportuno definire in modo rigoroso la nave da pesca comunitaria e la nave officina comunitaria;

considerando che, onde evitare l'eccessiva produzione di documenti, le autorità doganali possono concedere eccezioni alla procedura relativa allo sbarco dei prodotti e delle succitate merci dalle navi da pesca comunitarie;

considerando che, al fine di migliorare il controllo dell'utilizzazione di detta procedura, si ritiene necessario preve-

dere la vidimazione dei formulari T2M da parte dell'autorità competente per la registrazione della nave destinataria di detti formulari, l'inclusione in tali documenti di eventuali certificazioni fatte da terzi e l'informazione alla dogana emittente dei formulari dell'uso fatto di tali documenti;

considerando che, in ragione del persistere di comportamenti fraudolenti nell'ambito della procedura di transito comunitario, è opportuno introdurre disposizioni che permettano di imporre percorsi obbligatori e di vietare il cambiamento dell'ufficio di destinazione soprattutto nel trasporto di merci in relazione alle quali la garanzia globale è sospesa; che è necessario rafforzare il sistema di esercizio della garanzia globale e di rendere più flessibili le disposizioni concernenti la sospensione di tale garanzia modificando dette disposizioni; che, per ragioni di chiarezza, gli articoli 360, 361 e 362 del regolamento (CEE) n. 2454/93 devono essere riformulati; che è necessario uniformare le corrispondenti disposizioni degli articoli 368 e 376 di detto regolamento;

considerando che è opportuno introdurre una maggiore flessibilità in materia di prove alternative che consentano lo scarico delle operazioni di transito comunitario in caso di non restituzione dell'esemplare n. 5 del documento amministrativo unico;

considerando che, per quanto riguarda le modalità d'applicazione dei carnet TIR, il territorio doganale della Comunità costituisce un unico territorio;

considerando che l'aumento dei casi di frode nel trasporto di merci soggette a regime TIR può portare all'adozione, da parte delle autorità competenti, di misure di esclusione da detto regime, ai sensi dell'articolo 38 della convenzione TIR;

considerando che è opportuno armonizzare a livello comunitario le modalità d'applicazione del precitato articolo 38;

considerando che le condizioni economiche previste nell'ambito delle procedure del perfezionamento attivo dovrebbero essere applicate in maniera uniforme in tutta la Comunità;

considerando che gli uffici doganali degli Stati membri risultano incontrare delle difficoltà nell'autorizzare l'ammissione temporanea delle merci di cui all'articolo 684 del regolamento (CEE) n. 2454/93; che in caso di importo elevato, dette autorità hanno soltanto la possibilità di chiedere una dichiarazione scritta; che la dichiarazione scritta è collegata alla costituzione di una garanzia obbligatoria di importo pari a quello dell'obbligazione

(1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 171 del 21. 7. 1995, pag. 8.